

	ALLEGATO " B " AL REP.N. 50863/34001	
	STATUTO DI FONDAZIONE	
	Art. 1) Ai sensi degli artt. 4 ss. e, in particolare degli artt. 20 ss. d.lgs. n. 117	
	del 2017, è istituita, per opera e impulso e dotazione di	
	Jacopo Fo, la fondazione denominata	
	"FONDAZIONE DARIO FO E FRANCA RAME– E.T.S."	
	Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della	
	Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più ampio	
	genere di Fondazioni disciplinato dagli articoli 12 e	
	seguenti del Codice Civile.	
	Ai sensi dell'art. 4, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione persegue,	
	senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	La denominazione della Fondazione è riportata in qualsiasi	
	segno distintivo utilizzato per lo svolgimento dell'attività	
	e in qualunque comunicazione rivolta al pubblico.	
	Art. 2 (Sede legale)	
	La Fondazione ha sede legale in Gubbio, frazione Santa	
	Cristina n. 53.	
	Essa non potrà istituire sedi secondarie in Italia ed	
	all'estero, ma potrà operare senza limiti territoriali al	
	fine di raggiungere i suoi scopi.	
	Art. 3 (Finalità e attività).	
	La Fondazione nasce per desiderio, impulso e dotazione di	
	Jacopo Fo, affinché venga creato un punto di riferimento	
	operativo per la divulgazione e la conservazione della	

	memoria di tutte le iniziative e le attività di Dario Fo e	
	Franca Rame che hanno avuto rilevanza politica, sociale,	
	artistica, teatrale e culturale.	
	La loro storia è unica nell'aver generato nel panorama	
	culturale internazionale un modo innovativo e dirompente del	
	fare cultura, mantenendo unite la personalità, l'azione	
	artistica e quella politica, in una coerenza costante di	
	azione e pensiero.	
	La Fondazione viene quindi costituita anche affinché	
	vengano supportate, generate, e sostenute nuove idee,	
	iniziative, progetti ed attività dedicate ed ispirate al	
	pensiero, alla visione, ed all'azione di Dario Fo e di	
	Franca Rame nei campi in cui hanno operato ed affinché il	
	perseguimento dello scopo possa contribuire a generare	
	energie positive, iniziative, solidarietà, tutela dei beni	
	culturali e dell'ambiente, tutela dei soggetti deboli,	
	emarginati, dimenticati dalla società e dalla storia,	
	coerenti con la visione di Dario Fo e Franca Rame.	
	La Fondazione ha per scopo:	
	la promozione, la divulgazione, la tutela delle opere di	
	Dario Fo e Franca Rame, nonché della loro immagine, della	
	loro identità politica e culturale, ed in tutti i campi in	
	cui essi hanno operato, compreso quello caratterizzato dalle	
	opere di Dario Fo come pittore.	
	La Fondazione, tenendo conto della loro visione politica e	

	culturale, e recepando le idee che l'hanno ispirata, potrà	
	agire attraverso ogni iniziativa utile in campo sociale,	
	culturale, artistico, e potrà quindi organizzare mostre,	
	esposizioni, conferenze, pubblicazioni, promuovere	
	l'attività teatrale, linguistica, storiografica , di Dario Fo	
	e Franca Rame nonché l'attività pittorica di Dario Fo	
	in ogni modo e forma, divulgarne il pensiero, le opere,	
	tutelandone la immagine, le opere, la storia, incentivando	
	proselitismo e la dotazione di altri supporti e	
	collaborazioni, sia economici che operativi, per attività	
	similari e coerente con la loro visone culturale e politica.	
	Essa potrà promuovere, curare, supportare, collaborare per	
	ogni iniziativa idonea allo scopo, nonché per creare	
	raccolte documentali di carattere storico o iconografico su	
	Dario Fo e Franca Rame, promuovere ricerche e borse di	
	studio o attività simili intestate ai medesimi per	
	lavori di carattere storico o iconografico su temi	
	sociali culturali, teatrali o artistici in genere coerenti	
	con il pensiero di Dario Fo e Franca Rame;	
	<i>La Fondazione persegue esclusivamente finalità di</i>	
	<i>solidarietà sociale, culturale, ambientale.</i>	
	Essa può anche agire in ogni sede, anche giudiziaria, per la	
	tutela del nome e dell'identità culturale e delle opere di	
	Dario Fo e Franca Rame in via indipendente dai loro	
	familiari.	

	Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra	
	l'altro:	
	a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, convenzioni	
	con Enti Pubblici o Privati,e comunque compiere ogni atto	
	che sia considerato opportuno ed utile per il	
	raggiungimento degli scopi della Fondazione;	
	b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria,	
	locatrice, comodataria, detentrica	
	c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento a	
	terzi di studi specifici;	
	d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni,	
	pubbliche e private, la cui attività sia rivolta,	
	direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi	
	analoghi a quelli della Fondazione medesima; la Fondazione	
	potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla	
	costituzione degli organismi anzidetti;	
	e) promuovere ed organizzare manifestazioni, convegni,	
	incontri, mostre, attività editoriali, e tutte quelle	
	iniziative ed eventi idonei a favorire la divulgazione del	
	territorio, compresa la realizzazione di una guida per	
	turisti e visitatori o studi sulle materie sopra citate;	
	f) erogare premi e borse di studio	
	g) svolgere attività di formazione, corsi e seminari	
	attinenti, direttamente o indirettamente, ai settori	
	d'interesse della Fondazione;	

	h) svolgere, in via accessoria o strumentale al	
	perseguimento dei fini istituzionali, attività di	
	commercializzazione, anche con riferimento al settore	
	dell'editoria e degli audiovisivi in genere e della	
	diffusione a mezzo world wide web, purché strettamente	
	attinenti alla attività citata e curando che non vi siano	
	rischi imprenditoriali eccessivi, ma gestendo il patrimonio	
	con oculatezza ;	
	i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al	
	perseguimento delle finalità istituzionali.	
	l) gestire archivi, raccolte, mostre di documenti afferenti	
	lo scopo.	
	E' vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da	
	quelle istituzionali se non quelle alle prime direttamente	
	connesse.	
	Art. 4 (Patrimonio)	
	Il patrimonio iniziale della fondazione è fissato in Euro 150.000,00.	
	Ai sensi dell'art. 22, comma 5, d.lgs. n. 117 del 2017, quando risulta che il	
	patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite,	
	l'organo direttivo, e nel caso di sua inerzia, l'organo di controllo, devono senza	
	indugio deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la	
	trasformazione della fondazione, la prosecuzione dell'attività in forma di	
	associazione non riconosciuta, ovvero la fusione, ove consentita.	
	Ai sensi dell'art. 8, commi 1, d.lgs. n. 117 del 2017, il patrimonio, comprensivo di	
	eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato	

	per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di	
	finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.	
	Ai sensi dell'art. 7, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, al fine di finanziare la	
	propria attività di interesse generale, la fondazione può porre in essere attività o	
	iniziative anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di	
	natura non corrispettiva.	
	Inoltre, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7, comma 2, d.lgs. n.	
	117 del 2017, la fondazione può realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto	
	dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico.	
	Il patrimonio della Fondazione è costituito dai beni	
	apportati e descritti nell'atto costitutivo del quale il	
	presente statuto è parte integrante, oltre che:	
	- dai conferimenti patrimoniali che perverranno a seguito	
	della attività di proselitismo;	
	- da ogni altra entrata destinata ad incrementarlo ;	
	- dalle elargizioni , lasciti e donazioni disposti in suo	
	favore;	
	- da erogazioni pubbliche e private;	
	Art. 5 (Destinazione degli utili, dei fondi, delle riserve e	
	del capitale)	
	Gli eventuali utili dovranno essere impiegati per la	
	realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad	
	esse direttamente connesse.	
	E' fatto assoluto divieto distribuire, anche in modo	
	indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve	

	o capitale durante la vita dell'organizzazione. Sono in ogni	
	caso vietate le operazioni di cui al comma 6 dell'articolo	
	10 del decreto legislativo 460/97 recante "disciplina	
	tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni	
	non lucrative di utilità sociali".	
	Art. 6 (Risorse economiche)	
	I mezzi ordinari per l'attività della Fondazione derivano	
	dal reddito del patrimonio, dai proventi delle attività, da	
	sovvenzioni, contributi ed elargizioni dello Stato, enti	
	pubblici e privati nonché da qualsiasi entrata economico -	
	finanziaria non destinata ad incrementare il patrimonio.	
	Il patrimonio verrà gestito con oculatezza, usando	
	diligenza, evitando sperperi , e consentendo così una durata	
	della Fondazione idonea a raggiungere con efficacia i propri	
	scopi.	
	Art. 7 (Nomina Consiglio di amministrazione)	
	La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione in	
	un numero da 2 a 9 , presieduto da uno degli amministratori	
	designato a maggioranza che rimarrà in carica fino a	
	rinuncia.	
	Il Fondatore di diritto, e fino a sua rinuncia, sarà il	
	Presidente della Fondazione.	
	Il Consiglio elegge al suo interno un Vice Presidente.	
	In ogni caso la maggioranza dei membri del Consiglio di	
	Amministrazione dovrà essere sempre costituita da soggetti	

	designati dai fondatori, ivi compresi i medesimi, fino a che	
	gli stessi manifestino una volontà diversa per iscritto e	
	debitamente comunicata al Consiglio stesso.	
	Qualora durante il mandato venissero a mancare uno o più	
	membri, il Consiglio coopterà altri membri in sostituzione	
	dei membri mancanti; i membri cooptati dureranno in carica	
	fino alla prima assemblea, la quale potrà confermarli in	
	carica fino alla scadenza del Consiglio di Amministrazione	
	che li ha cooptati.	
	La cooptazione dovrà comunque avvenire nel rispetto di	
	quanto previsto al precedente comma ossia che la maggioranza	
	dei membri dovrà essere sempre costituita da soggetti	
	espressione del fondatore.	
	Qualora venisse meno la maggioranza dei membri l'intero	
	Consiglio si intenderà decaduto.	
	Art. 8 (Riunioni)	
	Il Consiglio si riunisce ordinariamente almeno tre volte	
	l'anno ed in via straordinaria ogni volta che il Presidente	
	lo ritenga opportuno o ne sia fatta richiesta da almeno due	
	dei Consiglieri.	
	La convocazione è fatta dal Presidente mediante messaggio	
	telematico e telefonico ai Consiglieri sette giorni prima	
	di quello fissato per l'adunanza, tranne i casi di urgenza,	
	per i quali la convocazione può essere effettuata per e mail	
	o telegramma entro il giorno precedente.	

	Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza della	
	maggioranza dei suoi componenti.	
	Il Consiglio delibera a maggioranza dei presenti. In caso di	
	parità il voto di chi presiede la riunione viene duplicato.	
	Per le modifiche statutarie è necessaria la maggioranza dei	
	due terzi dei voti ed il voto favorevole del Presidente.	
	Delle riunioni del consiglio è redatto verbale.	
	Il Consiglio può conferire incarichi particolari o delegare	
	alcuni dei suoi poteri anche per settori specifici, o	
	attività particolari o progetti che intende realizzare o di	
	cui intende verificare la possibilità operativa.	
	Art. 9 (Competenze)	
	Sono di competenza del Consiglio di amministrazione gli atti	
	di ordinaria e straordinaria amministrazione.	
	In particolare, a titolo esemplificativo e senza che ciò	
	costituisca limitazione, spettano ad esso:	
	a) la programmazione anno per anno dell'attività sociale;	
	b) la formazione alla approvazione del bilancio preventivo e	
	del bilancio consuntivo;	
	c) l'organizzazione di convegni, congressi, giornate di	
	studio, seminari, conferenze;	
	d) l'approvazione delle convenzioni con le istituzioni	
	operanti nei settori di cui allo scopo e oggetto della	
	fondazione;	
	e) le deliberazioni sulla destinazione dei fondi	

	patrimoniali;	
	f) le deliberazioni sugli acquisti e sulle vendite	
	immobiliari, sull'accettazione di liberalità,	
	sull'assunzione d'obbligazioni, sulle operazioni ipotecarie,	
	cancellazioni, rinunce, surroghe o postergazioni d'ipoteche;	
	g) le deliberazioni sugli interventi in altri enti o società	
	di qualsiasi tipo;	
	h) l'approvazione dei regolamenti per il funzionamento dei	
	servizi amministrativi e contabili;	
	i) le modifiche statutarie;	
	l)- l'autorizzazione al conferimento del patrocinio di	
	attività che venisse richiesto da terzi;	
	Art. 10 (Presidente)	
	Il Presidente del Consiglio di amministrazione:	
	- presiede le adunanze del Consiglio di amministrazione;	
	- provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio	
	di amministrazione;	
	- adotta provvedimenti d'urgenza sulle materie indicate nel	
	precedente articolo referendone al Consiglio per la ratifica	
	nella prima successiva adunanza e dandone comunque	
	comunicazione ai consiglieri.	
	Al Presidente spetta la legale rappresentanza della	
	Fondazione e la firma in qualsiasi atto ed in qualsiasi sede.	
	In caso di assenza, il Vice Presidente sostituisce ad ogni	
	effetto il Presidente in tutte le sue attribuzioni.	

	Art. 11 (Durata esercizio sociale)	
	Gli esercizi sociali si chiuderanno al 31 dicembre di	
	ciascun anno.	
	Art. 12 (Bilancio Preventivo e Consuntivo)	
	Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale l'organo direttivo redige	
	il bilancio di esercizio, secondo quanto previsto dell'art. 13 d.lgs. n. 117 del 2017.	
	Entro lo stesso periodo redige il bilancio preventivo.	
	In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a	
	un milione di euro l'organo direttivo redige il bilancio sociale ai sensi dell'art. 14	
	d.lgs. n. 117 del 2017.	
	Ai sensi dell'art. 8, comma 2, d.lgs. n. 117 del 2017, è vietata la distribuzione,	
	anche indiretta, ai sensi del comma 3 della medesima disposizione, di utili e	
	avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori	
	e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali.	
	Le rendite e le risorse della fondazione saranno impiegate per la realizzazione	
	dei suoi scopi.	
	Art. 13 (Organo di Controllo)	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 1, d.lgs. n. 117 del 2017, la fondazione deve	
	nominare un organo di controllo, anche monocratico.	
	Il collegio sindacale, ove nominato, si compone di tre membri effettivi e di due	
	supplenti.	
	Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ..	
	I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di	
	soggetti di cui all'art. 2397, comma 2, cod. civ.; nel caso di organo di controllo	
	collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei	

	componenti.	
	Il sindaco o i sindaci restano in carica per tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica; la	
	cessazione per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui l'organo di	
	controllo è sostituito.	
	Il sindaco o i sindaci sono, in ogni caso, rieleggibili.	
	I relativi poteri, doveri e competenze, le cause d'ineleggibilità e decadenza, le	
	ipotesi di cessazione dall'ufficio e i relativi effetti sono quelli stabiliti dalla legge.	
	Il compenso dell'organo di controllo è determinato all'atto della nomina e per	
	l'intero periodo della durata del suo ufficio.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 6, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo vigila	
	sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta	
	amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.lgs. n. 231 del	
	2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,	
	amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.	
	Esso può esercitare, inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1,	
	d.lgs. n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti; in tale caso l'organo di	
	controllo è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.	
	Ai sensi dell'art. 30, comma 7, d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo	
	esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche,	
	solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di	
	cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 d.lgs. n. 117 del 2017, e attesta che il bilancio sociale sia	
	stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 del medesimo d.lgs.,	
	il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di	
	controllo.	

	Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, l'organo di controllo può agire ai sensi	
	dell'art. 2409 cod. civ..	
	I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere,	
	anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e, a tal fine, possono	
	chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su	
	determinati affari.	
	Il sindaco o i sindaci devono assistere alle adunanze del consiglio di	
	amministrazione.	
	Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, i componenti dell'organo di controllo	
	rispondono nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei terzi, ai	
	sensi degli artt. 2393 ss. cod. civ., in quanto compatibili.	
	art.14) (REVISIONE LEGALE DEI CONTI)	
	Salvo quanto previsto dall'art. 13 che precede, nei casi previsti dall'art. 31 d.lgs.	
	n. 117 del 2017, la revisione legale dei conti sulla fondazione è esercitata da un	
	revisore, persona fisica o società di revisione, iscritta nel Registro istituito presso	
	il Ministero dell'Economia.	
	Il revisore legale dei conti resta in carica per tre esercizi, con scadenza alla data	
	dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica e è	
	rieleggibile.	
	Il revisore, in particolare:	
	- si esprime, con apposite relazione, sulla situazione patrimoniale preventiva e	
	consuntiva;	
	- può partecipare alle riunioni del consiglio di amministrazione.	
	Ai sensi dell'art. 28 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti risponde nei confronti della fondazione, dei creditori sociali e dei	

	terzi, ai sensi dell'art. 15 d.lgs. n. 39 del 2010, in quanto compatibile.	
	Ai sensi dell'art. 29 d.lgs. n. 117 del 2017, il soggetto incaricato della revisione	
	legale dei conti può agire ai sensi dell'art. 2409 cod. civ..	
	Art. 15 (Estinzione, liquidazione e devoluzione del patrimonio)	
	La Fondazione si scioglie al verificarsi di uno dei seguenti	
	eventi:	
	- per volontà del socio fondatore;	
	- per avvenuto conseguimento dello scopo statutario;	
	- per sopravvenuta impossibilità di realizzare lo scopo	
	sociale;	
	Ai sensi dell'art. 49 d.lgs. n. 117 del 2017, la causa di estinzione della fondazione	
	viene accertata dall'Ufficio del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore	
	(RUNTS).	
	Dichiarata l'estinzione della fondazione si procede alla liquidazione del	
	patrimonio ai sensi degli artt. 11-21 disp. att. cod. civ..	
	Il Presidente del Tribunale, su istanza degli amministratori, dei creditori, del	
	pubblico ministero o anche d'ufficio, provvede alla nomina di uno o più	
	commissari liquidatori e alla fissazione dei relativi poteri.	
	Possono essere nominati liquidatori anche gli amministratori uscenti.	
	I liquidatori esercitano la loro funzione sotto la diretta sorveglianza del	
	Presidente del Tribunale e si considerano a ogni effetto di legge pubblici ufficiali.	
	Essi possono essere revocati e sostituiti in ogni tempo anche d'ufficio dallo	
	stesso Presidente con provvedimento non soggetto a reclamo.	
	I liquidatori deliberano a maggioranza.	
	Ai sensi dell'art. 9 d.lgs. n. 117 del 2017, in caso di estinzione, il patrimonio	

	residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1,	
	d.lgs. n. 117 del 2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri	
	Enti del Terzo Settore, ovvero alla Fondazione Italia Sociale.	
	Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che la	
	fondazione è tenuta a inoltrare al predetto Ufficio a mezzo di lettera	
	raccomandata A.R., ovvero secondo le disposizioni previste dal d.lgs. n. 82 del	
	2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.	
	Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità	
	dal parere sono nulli.	
	I beni affidati in concessione d'uso alla Fondazione, all'atto dello scioglimento	
	della stessa, tornano nella disponibilità dei soggetti concedenti	
	Eventuali beni personali appartenuti a Dario Fo e Franca	
	Rame, che la Fondazione detenga o abbia ricevuto per la	
	propria attività saranno attribuiti o restituiti agli	
	aventi diritto o ai loro eredi	
	Art. 18 (DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI)	
	- Vigilanza	
	L'autorità competente ai sensi dell'art. 90 del d.lgs. n. 117 del 2017 vigila	
	sull'attività della Fondazione.	
	Art.19 (Norma di rinvio)	
	Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto, si richiamano le	
	disposizioni di cui al d.lgs. n. 117 del 2017, nonché le norme del codice civile e	
	delle relative disposizioni di attuazione e le leggi speciali in materia di fondazioni.	
	F.to Matteo Fo	
	F.to Mario Biavati - Notaio	

[illegible]